



COMUNE DI CASTELVETRANO

(Liberio Consorzio Comunale di Trapani)

IL SINDACO

COPIA DI ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 15-06-2026

OGGETTO: SOSPENSIONE DEI LAVORI DEI CANTIERI EDILI IN CORSO NELLE FRAZIONI DI MARINELLA DI SELINUNTE E TRISCINA DI SELINUNTE CON LO SGOMBERO DELLE AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA MATERIALI EDILI DI VARIA NATURA E DELLE ATTREZZATURE

PREMESSO CHE

- Il Comune di Castelvetro, con Decreto dell'Assessorato Regionale della Cooperazione, del Commercio, dell'Artigianato e della Pesca n. 1746 del 20 ottobre 2000, è stato classificato Comune ad economia prevalentemente turistica e città d'arte ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. Sicilia n. 28/1999;
- Le frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte costituiscono le principali località balneari del territorio comunale e registrano, nel periodo estivo, un consistente incremento della popolazione residente temporanea e delle presenze turistiche;
- La borgata di Marinella di Selinunte rappresenta un contesto di elevato pregio storico, archeologico, paesaggistico e culturale in quanto direttamente connessa alla fruizione del Parco Archeologico di Selinunte;
- Parte del tessuto urbano di Marinella ricade in Zona Territoriale Omogenea A3, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, caratterizzata dalla presenza di nuclei urbani di particolare *interesse storico e ambientale*;

CONSIDERATO CHE

- durante il periodo estivo il significativo incremento della circolazione veicolare e pedonale determina condizioni di particolare criticità per la sicurezza della mobilità urbana;
- la presenza di cantieri edili, mezzi d'opera, ponteggi, scavi, depositi di materiali e occupazioni temporanee di suolo pubblico costituisce un elemento di aggravamento delle condizioni di sicurezza e fruibilità degli spazi pubblici;
- l'esecuzione di lavori edili durante il periodo di massima affluenza turistica produce inevitabili emissioni rumorose, polveri, limitazioni alla circolazione e compromissione del decoro urbano;
- sussiste la necessità di garantire adeguati livelli di sicurezza urbana, tutela della pubblica incolumità, salvaguardia dell'ambiente, della vivibilità e dell'immagine turistica delle località interessate;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- nel periodo estivo le occupazioni di suolo pubblico connesse alle attività edilizie, quali ponteggi, depositi di materiali, aree di stoccaggio, mezzi meccanici e opere provvisorie, determinano una significativa riduzione della capacità delle sedi stradali e degli spazi pedonali, con conseguente aumento dei rischi per la sicurezza della circolazione e per la pubblica

incolumità;

- l'eliminazione delle predette occupazioni costituisce misura necessaria per garantire la piena fruibilità degli spazi pubblici, favorire il regolare svolgimento delle attività turistiche, commerciali e ricreative e consentire l'eventuale accesso dei mezzi di soccorso e di emergenza;
- l'interesse pubblico alla tutela della sicurezza urbana, della mobilità, del decoro e dell'immagine turistica delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte risulta prevalente rispetto all'interesse privato alla prosecuzione temporanea delle attività edilizie durante il periodo di massima affluenza turistica.

RILEVATO CHE

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti in materia di sicurezza urbana e di tutela dell'incolumità pubblica;
- l'art. 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco competenze di coordinamento e organizzazione dei servizi e delle attività che incidono sulla vivibilità urbana;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale del Governo, il compito di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- l'art. 823 del Codice Civile impone la tutela dei beni appartenenti al demanio pubblico e ne disciplina l'uso conforme alla destinazione pubblica;
- gli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) subordinano l'occupazione e l'esecuzione di lavori sulle aree pubbliche al rispetto delle condizioni poste dall'Ente proprietario della strada;
- il D.Lgs. n. 42/2004 impone alle amministrazioni pubbliche la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico;

VISTO

- il D.P.R. n. 380/2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- il vigente Regolamento Edilizio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 16.04.2025;
- in particolare l'art. 25 del predetto Regolamento Edilizio che dispone che nelle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte, nei mesi di luglio, agosto e fino alla prima settimana di settembre compresa, è vietata l'esecuzione di lavori edili;
- il vigente O.R.EE.LL. della Regione Siciliana;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle ordinanze comunali;
- la Determinazione Sindacale n. 108 del 18.12.2025 di proroga sino al 30.06.2025 dei Responsabili di Direzione Organizzative

RITENUTO

necessario ed urgente adottare misure temporanee finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione, il decoro urbano, la fruibilità degli spazi pubblici e la valorizzazione turistica delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte durante il periodo di massima affluenza estiva;

ORDINA

Art. 1 – Sospensione dei cantieri nella Zona Territoriale Omogenea A3

La sospensione di tutte le attività edilizie e di cantiere ricadenti nella Zona Territoriale Omogenea A3 della frazione di Marinella di Selinunte, con decorrenza dal 27 giugno 2026 compreso e fino al 6 settembre 2026.

Entro il termine di decorrenza della sospensione dovranno essere rimossi dalle aree pubbliche:

- materiali edili;
- mezzi d'opera;
- ponteggi insistenti sul suolo pubblico;
- baraccamenti e depositi temporanei;

- ogni altra attrezzatura che comporti occupazione o limitazione della fruizione degli spazi pubblici.

Art. 2 – Sospensione dei cantieri nelle restanti aree di Marinella e Triscina

La sospensione di tutte le attività edilizie e di cantiere nelle restanti aree delle frazioni di Marinella di Selinunte e Triscina di Selinunte dal 5 luglio 2026 compreso al 6 settembre 2026.

Anche in tali aree dovrà essere effettuato lo sgombero delle occupazioni di suolo pubblico derivanti dall'attività edilizia.

Art. 3 – Deroghe

Sono esclusi dal presente provvedimento:

- a) gli interventi urgenti e indifferibili necessari per la tutela della pubblica e privata incolumità;
- b) gli interventi conseguenti a ordinanze contingibili e urgenti emanate da Autorità competenti;
- c) gli interventi indispensabili per la messa in sicurezza di edifici o infrastrutture;
- d) le opere pubbliche o di pubblica utilità per le quali venga rilasciata specifica autorizzazione o deroga da parte dell'Amministrazione Comunale, previa motivata richiesta del soggetto attuatore.

Art. 4 – Ripristino dei luoghi

I titolari dei cantieri dovranno provvedere al completo ripristino delle condizioni di sicurezza, pulizia e decoro delle aree interessate dai lavori, eliminando ogni ostacolo alla libera fruizione degli spazi pubblici.

Art. 5 – Vigilanza e sanzioni

La vigilanza sull'osservanza della presente Ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine competenti.

Salvo che il fatto costituisca reato o sia diversamente sanzionato da specifiche disposizioni normative, la violazione della presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, oltre all'adozione dei provvedimenti conseguenti previsti dalla normativa vigente.

DISPONE

Che la notifica della presente Ordinanza è a cura della VI Direzione, come segue:

Al Comando dei VV.UU. del Comune di Castelvetrano - com.trapani.vigilfuoco.it;

Al Stazione Carabinieri di Marinella di Selinunte c/o Comando Carabinieri di Castelvetrano - ttp27684.carabinieri.it;

Al Comando Corpo Forestale di Castelvetrano - distaccamento.castelvetrano.corpoforestalesicilia.it;

Al Commissariato della Polizia di Stato di Castelvetrano - dipps185.5500.poliziadistato.it;

Al Comando della Guardia di Finanza di Castelvetrano - tp1290000p.gdf.it;

All' A.S.P. di Trapani - direzionegenerale.asptrapani.it;

All'Ordine Architetti di Trapani - oappc.trapani.it;

All'Ordine degli Ingegneri di Trapani - ordine.trapani.eu;

All'Albo dei Geometri - collegio.trapani.it;

Alla C.N.A di Trapani - cnatrapani.cnatrapani.com;

All'Ordine dei Consulenti dei Lavori di Trapani - cnatrapani.cnatrapani.com

Al Segretario Generale del Comune;

Ai Responsabili di Dir. Organizzative e uffici di Staff Avvocatura Comunale;

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia entro 60 giorni dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni.

Il Responsabile Della VI Direzione

Arch. Pasquale Calamia

IL SINDACO
F.to AVV. GIOVANNI LENTINI

Copia di documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.